



COMUNE DI SCALEA
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IGIENE URBANA E AMBIENTALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 31.03.2017
In vigore dal 31.03.2017...

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia, disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio del Comune di Scalea.

Sono oggetto del presente regolamento:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e del recupero e/o smaltimento sulla base dei criteri di cui all'art.195, comma 2, lett. e), ferme restando le definizioni di cui all'art.184, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008;
- g) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 2 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

I rifiuti ed i materiali elencati agli artt. 185 e 186 del D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e quindi dai criteri di assimilazione. In particolare:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non comprese fra i sottoprodotti di origine animale, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella

selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1069/2009;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie;
- l) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- m) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Art. 3 - Criteri generali della gestione

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

La gestione dei rifiuti è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie;
- b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da esse materiali ed energia.

Il ciclo integrato dei rifiuti viene programmato ed effettuato tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".

A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Art. 4 - Definizioni

Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 modificato dal D. Lgs n.04/2008 e rispettivi allegati, ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- b) **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
- c) **oli usati**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; qualsiasi olio e grasso commestibile utilizzato in attività domestica, produttiva e commerciale;
- d) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- h) **intermediario**: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- i) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- j) **soggetto gestore**: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le altre attività di pulizia del territorio e dei servizi connessi previste dal presente Regolamento;
- k) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta;
- l) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- m) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- n) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- o) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- p) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- q) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano

- lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- r) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- s) **compostaggio di comunità**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- t) **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- v) **abbandono o deposito incontrollato di rifiuti**: per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo di cui all'art. 192 del Codice dell'ambiente, deve intendersi ogni condotta, omissiva o commissiva, consistente nella collocazione, non autorizzata o non autorizzabile, definitiva o temporanea, sul suolo o nel suolo fuori della sfera di dominio del produttore o detentore, ovvero collocazione sul suolo e nel suolo della sfera di dominio di questi, ma privi delle necessarie autorizzazioni; ovvero, ove l'autorizzazione non ricorra nel rispetto delle norme che ne regolano il deposito temporaneo, da parte del produttore o detentore di sostanze, quale sia il loro valore economico. Non vi rientrano pertanto le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) e di deposito temporaneo presso il luogo di produzione se effettuato nel rispetto delle condizioni o se autorizzato;
- v) **area pubblica e di uso pubblico**: si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l'uso civico di boschi e pascoli o le strade ed altre vie di comunicazione in gestione ad altri Enti pubblici comprese le aree di pertinenza. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempio le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici;
- w) **area privata di uso pubblico**: è assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade

vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario e, anche quelle aree ancora private, a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività;

x) **bonifica**: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR);

y) **messa in sicurezza d'emergenza**: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 240 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - **frazione umida** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
 - **frazione verde** costituita da scarti vegetali provenienti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini domestici;
 - **frazione secca non recuperabile** ovvero tutti gli scarti secchi non recuperabili e riciclabili (carta plastificata, carta stagnola, oggetti in ceramica, legno verniciato, CD, DVD, giocattoli in plastica, ecc.);
 - **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili previo trattamento, per i quali è istituita la raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, alluminio, metalli, ecc.);
 - **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico (mobili, divani, materassi, reti per letti, ecc.);
 - **RAEE** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originate dalle utenze domestiche, così come individuati dall'allegato 1° del D.lgs 25 luglio 2005 n. 151;
 - **Rifiuti pericolosi** costituiti da farmaci, pile, contenitori etichettati "T", "F", "Xi" (es. vasi di vernici e pitture, solventi, ecc.), batterie per auto, oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego e origine domestica;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006 ess.mm.ii;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 6 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Nelle more dell'emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti che rispettino contemporaneamente le seguenti condizioni:

A) Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07;
- frazioni merceologiche similari agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno) - CER 20 01 01, 20 01 02, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40,
- scarti da cucine e mense - CER 20 01 08;
- rifiuti biodegradabili - CER 20 02 01;
- scarti da lavorazioni alimentari - CER 02 03 04 – 02 06 01;
- scarti della lavorazione del legno - CER 03 01 05;
- scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento - CER 20 01 10, 20 01 11, 15 01 09;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - CER 20 01 36;
- medicinali scaduti - CER 20 01 32;
- pile alcaline tipo stilo e a bottone - CER 20 01 34;
- toner per stampa esausti non contenenti sostanze pericolose – CER 08 03 18;
- rifiuti ingombranti - CER 20 03 07;
- rifiuti urbani non differenziati - CER 20 03 01;
- oli e grassi commestibili – CER 20 01 25.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma 1, lett. d) dell'art. 218 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Rientrano nei “rifiuti urbani non differenziati assimilati” i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza;
- d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003;
- e) non siano classificati come pericolosi.

Ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 3.4.2006 n. 156 e definiti dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254, i **rifiuti cimiteriali** sono classificati come rifiuti urbani.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.);
- b) i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria.

Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti **rifiuti sanitari**, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
- d) rifiuti da attività di spazzamento;
- e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

B) Criteri quantitativi

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche;
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06.

I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

Art. 7 - Competenze del Comune

Sino alla definizione delle procedure di avvio degli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei Rifiuti, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalle norme statali e comunitarie sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

Il Comune in particolare provvede:

- 1) alla vigilanza e controllo sul servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- 2) all'approvazione e determinazione delle modalità di conferimento dei rifiuti e delle frequenze di raccolta;
- 3) alla definizione e promozione dell'attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale.

Al Comune, inoltre, competono le seguenti attività:

- 1) controllare il corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, in collaborazione con la società affidataria del servizio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società affidataria del servizio;
 - la corretta attribuzione dei carichi a smaltimento e recupero;
- 2) adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
- 3) emissione di ordinanze, in attuazione del presente regolamento, tenuto conto delle linee guida regionali e del piano di servizio predisposto dalla società affidataria del servizio, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.

Il Comune si impegna:

- 1) ad emanare, se necessario, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
- 2) a garantire le condizioni operative migliori per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
- 3) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con le seguenti attività:

- controlli sul territorio tesi ad individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
- iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione ed informazione.

In caso di riscontrata irregolarità del servizio il Comune potrà, tramite il responsabile del servizio:

- 1) contestare in forma scritta l'inadempimento al Soggetto gestore, al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica di servizio;
- 2) procedere all'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o alla risoluzione dello stesso.

Art. 8 - Il soggetto gestore

Al soggetto gestore, secondo quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Offerta Tecnica che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto, compete:

1. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nelle fasi della raccolta, trasporto e conferimento a destinazione;
2. la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposizioni di legge, salvo conferimento del produttore a terzi abilitati e comunque in regime di convenzione;
3. la gestione di servizi di pulizia e spazzamento delle strade e aree pubbliche e private ad uso pubblico, intendendosi queste ultime come aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
4. la pulizia delle aree individuate dall'Amministrazione, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica;
5. la gestione operativa del Centro di Raccolta Comunale;
6. l'informazione e l'istruzione delle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti, nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento;
7. la verifica ed il controllo del corretto conferimento del materiale da parte degli utenti, con l'obbligo di segnalare le anomalie riscontrate al Settore Tecnico-Ambiente e al Corpo di Polizia Municipale;

Inoltre, in accordo con il Comune, il soggetto gestore può svolgere le seguenti attività:

- a. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy;
- b. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- c. la definizione, su espressa richiesta del Comune, e la stipula di eventuali convenzioni con Consorzi Nazionali per la gestione dei rifiuti.

Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel contratto di servizio e negli atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di determinazione quantitativa dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.

Art. 9 – Responsabilità e competenze del produttore e del detentore dei rifiuti

Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, tutte le attività di conferimento previste

nel presente regolamento.

Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sia pericolosi che non pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori degli stessi rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo le norme vigenti ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso.

Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

Il Comune cura, in collaborazione con la società affidataria, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, delle modalità di conferimento dei rifiuti e dei servizi resi all'utenza, nonché dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.

TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 11. Oggetto del servizio e disposizioni generali

Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani, che devono essere conferiti e raccolti nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile, secondo i principi della Proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato dalla Deliberazione G.R. n 33 del 15/02/2016.

Il Comune, nel rispetto delle competenze definite all'art. 7 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale.

È facoltà della società affidataria del servizio e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte ed attribuite.

Art. 12 – Oggetto della raccolta

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale, mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema "porta a porta" integrale, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
2. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
3. Alcune zone del territorio comunale potranno essere servite da modalità di raccolta del tipo Isola Ecologica Itinerante, attraverso l'impegno di appositi automezzi attrezzati, con conferimento controllato da effettuarsi nelle fasce orarie prestabilite.
4. Il Comune stabilisce, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto di servizio:

a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;

b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni.

Il Comune si riserva, sentita la Ditta Appaltatrice, la più ampia facoltà di apportare quelle aggiunte, migliorie e variazioni dei servizi che si rendessero necessarie per migliorare le prestazioni soprattutto dal punto di vista igienico-ambientale.

5. Il Comune, all'occorrenza apporterà le aggiunte, migliorie e variazioni di cui al punto precedente attraverso l'adozione/approvazione di specifici atti collegiali e/o monocratici.
6. Le tipologie e le modalità operative delle singole raccolte differenziate vengono dettagliatamente illustrate negli articoli seguenti del presente regolamento.

Art. 13 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti sono forniti a cura del soggetto gestore del servizio, attraverso modalità e tempi concordati con l'Amministrazione Comunale e con il Settore

Tecnico Comunale competente. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

2. I contenitori sono assegnati all'utenza a titolo di comodato d'uso gratuito. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione.
3. Ogni contenitore adibito alla raccolta del secco residuo (indifferenziabile) sarà provvisto di apposite TAG RFID per la verifica del numero di conferimenti effettuati da ogni utenza.
4. Gli utenti devono provvedere alla periodica pulizia/lavaggio dei contenitori assegnati.
5. L'utente è l'unico soggetto responsabile della perfetta custodia e responsabilità dei contenitori affidatogli in comodato d'uso;
6. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utente dovrà provvedere a richiedere agli uffici comunali la consegna di nuovi contenitori, previa presentazione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti il danneggiamento dello specifico contenitore (mastello/bidone).
7. Nel caso di furto il soggetto gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di copia di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di avvenuta sottrazione del contenitore (mastello/bidone) affidatogli in comodato d'uso gratuito, previo pagamento di contributo spesa dopo la prima consegna.
8. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori forniti loro dal gestore del servizio.
9. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuti e indicate negli articoli successivi.
10. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori e il rifiuto non va mai depositato sul suolo.

Art. 14 – Modalità generali di conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata o delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

1. rifiuti urbani, devono essere conferiti attraverso la rete di raccolta predisposta dal gestore del servizio. Il rifiuto prodotto, fintanto che non viene conferito, va tenuto e conservato in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari per collettività, strutture ricettive ed alberghiere, nonché nei pubblici esercizi, dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, in idonei recipienti chiusi, prima del loro conferimento nei contenitori di raccolta predisposti dal gestore del servizio.
3. Le giornate e orari di raccolta saranno stabiliti con specifiche ordinanze/determine di disciplina, sulla base del capitolato e la predisposizione di un apposito calendario che sarà distribuito a tutti gli utenti, a cura del Soggetto Gestore, nel momento di attivazione e in corrispondenza di ogni variazione delle modalità/frequenze di conferimento apportate al calendario originario.
4. Al fine di favorire il comportamento virtuoso degli utenti residenti in zone non servibili con Sistema Porta a Porta, e nei periodi estivi a supporto delle aree residenziali di grandi complessi residenziali e in prossimità degli stabilimenti balneari, è prevista la raccolta dei rifiuti mediante Isola ecologica mobile o automezzo itinerante;
5. Gli orari ed i punti di fermata dell'Isola ecologica mobile saranno stabilite con apposite ordinanze/determine di disciplina, nel momento di attivazione e in corrispondenza di ogni variazione delle modalità/frequenze di conferimento apportate al calendario originario;

6. È compito dell'utente posizionare i rifiuti all'interno dei contenitori individuali o, dipendentemente dalla frazione merceologica, esclusivamente nei sacchetti forniti dal gestore, fuori dalla propria abitazione, o all'interno dei contenitori condominiali, presso le postazioni stabilite all'interno del complesso residenziale, per il successivo svuotamento da parte degli operatori ecologici. I contenitori devono essere esposti, nei giorni e negli orari comunicati dal gestore e al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.
7. I contenitori esposti a bordo strada su pubblica via nelle immediate vicinanze dell'accesso privato, dovranno essere posizionati in modo tale da non creare intralci per il normale transito veicolare e/o pedonale. Gli utenti le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico saranno interessati dal servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in alternativa potranno conferire in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto col soggetto gestore e sentita l'Amministrazione.
8. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 15. Il conferimento sarà regolamentato e pubblicizzato dal gestore del servizio al fine di definire le modalità, il luogo e l'ora.
9. È fatto divieto di esporre i contenitori per la raccolta su suolo pubblico, lontano dall'accesso all'abitazione, se non preventivamente autorizzato dal Settore Tecnico-Ambiente comunale.
10. È fatta salva la possibilità per particolari situazioni (ad esempio grandi condomini) prevedere modalità diverse di esposizione e ritiro dei relativi contenitori, previa valutazione congiunta con il gestore. Nel caso dovrà essere consentito al soggetto gestore l'accesso alle aree condominiali per le operazioni di svuotamento dei contenitori. Allo scopo saranno avviate istruttorie che prevedranno il coinvolgimento del soggetto gestore e dell'amministratore di condominio.
11. Per particolari gruppi di utenze collettive (scuole, ecc...) ed economico produttive, saranno posti all'interno delle aree private appositi contenitori (bidoni), da portare all'esterno nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta. Sia le utenze interessate a questo servizio sia le modalità operative sono definite dall'Amministrazione Comunale, in accordo con il Soggetto Gestore.
12. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. I materiali voluminosi devono essere rotti, piegati o pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro. I materiali conferiti in modo differenziato dovranno, nei limiti del possibile, essere sufficientemente puliti e non dovranno contenere liquidi o sostanze di alcun genere.
13. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei contenitori e non abbandonati al di fuori degli stessi.
14. Per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti, (alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente.
15. Il conferimento dei rifiuti ingombranti, e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:
 - a) Il gestore del Servizio deve essere informato dall'utente del tipo di rifiuto, del quantitativo da ritirare e del luogo nel quale viene posto.
 - b) I materiali ingombranti dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli gratuitamente.
 - c) È vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

- d) La gratuità del servizio è valida solo se conferita nel rispetto delle specifiche caratteristiche stabilite. Conferimenti con modalità difforni potranno essere organizzati con tariffe stabilite dal Comune, rapportate alla qualità e quantità dei rifiuti
16. Il Soggetto gestore provvederà ad organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.
17. Qualora i rifiuti non siano di provenienza di una singola utenza certa e, al momento del conferimento o confezionamento non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente Regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliarli. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
18. L'Amministrazione, di concerto con il Settore Tecnico-Ambiente del Comune, il Settore di Polizia Municipale e tramite il soggetto gestore, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.
19. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, nel caso in cui l'utente non rispetti le prescrizioni del Regolamento, il gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.
20. Il conferimento dei rifiuti può essere effettuato direttamente dall'utente presso il Centro Comunale di Raccolta secondo le modalità definite negli articoli successivi e gli orari previsti di apertura dello stesso.

Art. 15 – Adempimenti relativi al Conferimento dei rifiuti derivanti da attività commerciali e pubblici esercizi

Le imprese esercenti attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi dovranno in via prioritaria conferire al Servizio Pubblico Comunale la frazione di **rifiuti assimilati agli urbani** destinati al recupero e allo smaltimento.

1. Le ditte, hanno la facoltà di servirsi di altro servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani. Le stesse sono obbligate, in questo ultimo caso, a comunicare **entro e non oltre il 15 marzo** dell'anno successivo al Settore Tecnico-Ambiente del Comune i dati relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti corrispondenti all'anno precedente, differenziati per codici CER, e il corrispondente nominativo dei soggetti che hanno effettuato il trasporto e gli impianti di destinazione finale degli stessi.
2. Per i **rifiuti non assimilabili agli urbani** le ditte saranno tenute a smaltire il rifiuto, in proprio o tramite ditte specializzate. Le ditte hanno l'obbligo, per la parte del rifiuto non assimilabile di produrre, annualmente al Comune un rapporto (es. M.U.D. o altro documento giustificativo), entro il 30 del mese di aprile dell'anno successivo, riepilogativo della quantità e qualità del materiale avviato allo smaltimento, a mezzo di imprese autorizzate.
3. I titolari e i gestori degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi devono provvedere alla pulizia giornaliera di immondizia, rifiuti e/o materiali in genere abbandonati sul suolo pubblico fronti stante l'esercizio, anche se trattasi di area non in concessione, in modo tale che all'orario di chiusura l'area in questione risulti pulita.
4. È fatto obbligo per le utenze non domestiche (es. Lidi e strutture balneari, Ristoranti, Pub, Strutture ricettive, etc.), con riferimento ai rifiuti prodotti dall'esercizio delle attività e rinvenienti dalle obbligatorie attività di pulizia delle aree private o date in concessione, separarli, ove possibile per tipologia, per consentirne il successivo recupero.

5. Gli esercizi commerciali aventi come oggetto la **vendita di pesce e/o di carne** (macellerie, pescherie, supermercati e centri commerciali con annessi punti di vendita di pesce e/o carne) non possono conferire gli scarti al servizio di igiene urbana, in quanto residui non assimilati e non assimilabili ai rifiuti urbani, ossia non possono essere introdotti nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma vanno raccolti, trasportati e immagazzinati in conformità con quanto disposto dal Regolamento [CE] 21-10-2009 n.1069 e su modifiche e integrazioni. Pertanto, i titolari degli esercizi commerciali sopradetti non possono utilizzare gli ordinari canali (raccolta mediante servizio pubblico), ma anche al fine dell'esclusione dagli obblighi di tenuta di appositi registri, devono stipulare contratti di fornitura autonomi. Gli eventuali imballaggi derivanti dall'attività di vendita possono essere conferiti, in via prioritaria attraverso servizio pubblico comunale, nei limiti di assimilabilità ed in modalità differenziata, solo se preventivamente puliti e privati di scarti alimentari.

Art. 16 - Modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile

1. La frazione secca non riciclabile, è costituita, in via non esauriente, da:
 - a) carta carbone, oleata, plastificata;
 - b) carta unta o sporca;
 - c) stracci sporchi;
 - d) oggetti in ceramica;
 - e) oggetti in legno verniciato;
 - f) gomma e polistirolo;
 - g) pannolini e assorbenti;
 - h) sacchetti dell'aspirapolvere;
 - i) cosmetici;
 - l) CD, DVD, cassette audio-video;
 - m) penne e pennarelli;
 - n) casalinghi in plastica (terrane ecc).
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.
3. Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti a perdere, semi-trasparenti, inseriti in appositi contenitori di **colore grigio** (mastelli/bidoni), con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, oppure potranno consegnati al personale stazionario con idoneo automezzo, presso aree individuate di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore e segnalate alla cittadinanza, con la periodicità riportata nei capitoli disciplinanti il servizio e in ogni successiva specifica ordinanza/determinazione inerente la modifica del calendario della raccolta.
4. È vietato introdurre nel rifiuto secco indifferenziato materiale recuperabile o riciclabile oggetto di raccolta differenziata nonché materiale incandescente (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.).
5. È vietato introdurre nei contenitori forniti in dotazione oggetti di grosso volume.

Art. 17 – Modalità di conferimento del rifiuto organico (umido)

1. La frazione organica (umido) è costituita, in via non esauriente, da:
 - a) scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
 - b) alimenti avariati senza confezione;
 - c) scarti di frutta e verdura;
 - d) pane vecchio;
 - e) gusci d'uovo;
 - f) resti di pesci e molluschi
 - g) scarti di piante o fiori d'appartamento;
 - h) ceneri spente;
 - i) segatura;
 - l) tovagliolini e fazzoletti di carta;
 - m) carta da pane, carta assorbente da cucina.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica (umido):
 - a) borse di plastica;
 - b) altre tipologie di rifiuto;
3. Il conferimento della frazione organica (umido) dovrà essere effettuato in appositi sacchetti in materiale bio-compostabile a perdere, rispondente alle norme UNI EN 13432, da inserire negli appositi contenitori (mastelli/bidoni) rigidi individuali, di **colore marrone**, e verrà prelevato da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, oppure potranno consegnati al personale stazionario con idoneo automezzo, presso aree individuate di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore e segnalate alla cittadinanza con la periodicità riportata nei capitoli disciplinanti il servizio e in ogni successiva specifica ordinanza/determinazione inerente la modifica del calendario della raccolta.
4. È possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico solo in piccole quantità (piccole piante da vaso, fiori recisi), fino a 1 mc. In quest'ultimo caso, sarà compito dell'utenza esporre il materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione per i tempi minimi necessari alle operazioni di ritiro, purché ridotto volumetricamente ed adeguatamente confezionato al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie nelle operazioni di ritiro.
5. **E' esclusa** dalla presente modalità di conferimento la frazione di rifiuti proveniente da **sfalci d'erba, rovi recisi, ramaglie, potature di alberi e siepi**, la quale dovrà avvenire attraverso prenotazione del servizio a chiamata o conferimento diretto presso il Centro Comunale di Raccolta.

Art. 19 - Modalità di conferimento rifiuti provenienti da sfalci d'erba, rovi recisi, ramaglie, potature di alberi e siepi

La frazione di rifiuti proveniente da **sfalci d'erba, rovi recisi, ramaglie, potature di alberi e siepi**, verrà prelevata da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, su prenotazione del servizio a chiamata direttamente al numero verde del Soggetto gestore del servizio. La società, dopo aver preventivamente concordato il giorno e l'ora con il richiedente, provvede ad effettuare il ritiro domiciliare gratuito. Gli addetti ritirano i rifiuti nel luogo indicato esclusivamente al piano strada e comunque su suolo pubblico.

In entrambe i casi dovranno essere comunicati i seguenti dati:

Dati anagrafici del soggetto responsabile del rifiuto;

Luogo presso il quale dovrà avvenire il ritiro;

- Dati anagrafici del soggetto responsabile del rifiuto;

- Luogo presso il quale dovrà avvenire il ritiro;
- Indicazione del tipo di rifiuto e della quantità.

Tale frazione di rifiuti potrà essere conferita direttamente dall'utente presso il C.C.R., nei limiti stabiliti dall'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 20 - Modalità di conferimento di carta, cartone e tetrapak

1. I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo e tetrapak sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta, carta grafica in genere nonché da tutti gli imballaggi in carta, cartone e tetrapak.
2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione cartacea: nylon, sacchetti, cellophane e carta o copertine plastificate, graffette metalliche.
3. Il materiale deve essere esposto in appositi contenitori di **colore bianco** (mastelli/bidoni), deve essere schiacciato e non contaminato da consistenti residui alimentari o sostanze pericolose, e verrà prelevato da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, con la periodicità riportata nei capitoli disciplinanti il servizio e in ogni successiva specifica ordinanza/determinazione inerente la modifica del calendario della raccolta, oppure potrà essere consegnato, all'interno di sacchetti, al personale stazionario con idoneo automezzo, presso aree individuate di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore e segnalate alla cittadinanza. Il materiale può essere conferito dall'utente presso il Centro Comunale di Raccolta.
4. Le utenze non domestiche produttrici di carta di qualità, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio servizio. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta negli orari specifici.
5. Il Comune ha attivato la raccolta del TE-TRA-PAK, che deve essere conferito contestualmente al ritiro della carta; a tal fine il Gestore del Servizio dovrà attivare ed aggiornare le relative convenzioni ed accordi con le piattaforme di conferimento.
6. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati e, limitatamente agli imballaggi, solo con riferimento a quelli primari e secondari e con esclusione assoluta di quelli terziari, il servizio dovrà essere di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere allo stoccaggio temporaneo presso il negozio, magazzino o area di pertinenza, e consegnare quindi il materiale con le modalità e la frequenza previste nel servizio di raccolta. Le rastrelliere dovranno essere posizionate in modo tale da non creare intralci per il normale transito veicolare e/o pedonale.
7. È vietato introdurre carta o cartone nei contenitori per il "secco residuo".

Art. 21 - Modalità di conferimento plastica e alluminio (multi materiale)

1. Tra i rifiuti facenti parte della frazione riciclabile in plastica ci sono in primo luogo gli imballaggi in materiale plastico come definiti dalla Direttiva 2004/12/CE e richiamati nell'allegato E alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006; indicativamente possono essere così individuati:
 - a) contenitori in plastica vuoti;
 - b) confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti;
 - c) barattoli e vaschette in plastica;
 - d) fascette in plastica per legature pacchi;

- e) altri imballaggi in plastica (cassette per ortaggi e carni).

Fanno parte dei rifiuti riciclabili in plastica anche i manufatti in plastica (non catalogabili nei RAEE e negli ingombranti) anche se non direttamente rientranti nella definizione di imballaggi.

2. Non fanno parte della frazione riciclabile in plastica di cui al presente articolo oggetti in plastica e in gomma (giocattoli, ecc)
3. I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile degli imballaggi metallici, sono indicativamente costituiti da:
 - a) lattine per bevande e scatolame per alimenti;
 - b) contenitori in metallo di prodotti per la pulizia della casa o per l'igiene personale, purché svuotati;
 - c) contenitori e bombolette vuote in materiale ferroso e non ferroso che non abbiano contenuto vernici;
 - d) vaschette e barattoli in alluminio;
 - e) pellicole in alluminio;
 - f) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
 - g) tappi corona, chiusure metalliche per vasetti.
4. Il materiale deve essere esposto in appositi contenitori di **colore blu** (mastelli/bidoni), deve essere schiacciato e non contaminato da consistenti residui alimentari o sostanze pericolose, verrà prelevato da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, con la periodicità riportata nei capitolati disciplinanti il servizio e in ogni successiva specifica ordinanza/determinazione inerente la modifica del calendario della raccolta.
5. Per gli utenti delle zone non servite dal Sistema Porta a Porta, tali rifiuti, riposti all'interno di appositi sacchetti, potranno essere conferiti presso idoneo automezzo stazionante in aree individuate di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore e segnalate alla cittadinanza.
6. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso il C.C.R. purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.
7. Le utenze non domestiche produttrici di plastica e/o produttrici di imballaggi metallici, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente Regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio servizio. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta negli orari specifici. Il materiale deve essere preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, carta, ecc.).
8. È vietato introdurre la plastica, alluminio e banda stagnata nei contenitori per il "secco residuo".

Art. 22 - Modalità di conferimento del vetro

1. I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il vetro, possono essere così individuati:
 - a) rifiuti di vetro;
 - b) contenitori in vetro di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa, anche etichettati con simboli tossico, infiammabile o irritante purché vuoti e non contaminati dai materiali pericolosi precedentemente contenuti.
2. Non fanno parte della frazione riciclabile in vetro:
 - a) lampadine e lampade al neon;
 - b) oggetti in porcellana, terracotta e ceramica;
 - c) damigiane, specchi e lastre di vetro.
3. Gli utenti separeranno tali rifiuti a seconda del colore, distinguendo il vetro chiaro da quello scuro;
4. Il conferimento di tale materiale deve essere effettuato sfuso, a cura degli utenti, negli appositi contenitori individuali di **colore verde per il vetro chiaro e giallo per il vetro bruno** (mastelli/bidoni), da esporre per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.
5. La raccolta avviene mediante prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna

utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo dei contenitori, con la periodicità riportata nei capitoli disciplinanti il servizio e in ogni successiva specifica ordinanza/determinazione inerente la modifica del calendario della raccolta.

6. Per gli utenti delle zone non servite dal Sistema Porta a Porta, tali rifiuti, riposti all'interno di appositi sacchetti, potranno essere conferiti presso idoneo automezzo stazionario in aree individuate di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore e segnalate alla cittadinanza
7. Le utenze non domestiche quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio servizio. Tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta negli orari specifici.
8. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso il C.C.R. con altro contenitore purché rigido e che garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.
9. È vietato introdurre il vetro nei contenitori per il "secco residuo".

Art. 23 - Conferimento di rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:
 - a) pile a bottone;
 - b) pile stilo;
 - c) batterie per attrezzature elettroniche.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori, forniti da parte del gestore del servizio comunale, posti presso gli appositi punti di raccolta.
3. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.
4. È vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori, accumulatori al piombo che devono essere consegnati presso il C.C.R. nelle modalità indicate al seguente art. 29.

Art. 24 - Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici

1. I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici sono così individuati:
 - a) farmaci;
 - b) fiale per iniezioni inutilizzate;
 - c) disinfettanti.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori, privi dell'imballaggio esterno non contaminato, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, e posti presso le farmacie ed altre strutture all'uopo identificate (poliambulatori pubblici e privati, ecc...).
3. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.
4. Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente evitando sgocciolamento di liquidi e nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15.

Art. 25 - Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)

1. I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T, F, Xi), sono così individuati:

- a) contenitori metallici o plastici di vernici e solventi o altri materiali infiammabili;
- b) bombolette a propellente gassoso;
- c) contenitori di sostanze tossiche (es. insetticidi).

Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori localizzati presso il C.C.R oppure presso alcuni rivenditori.

Art. 26 - Conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, senza preventiva prenotazione al soggetto gestore del servizio. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punti 8), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori assegnati alle utenze.

La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:

- a) presso il Centro Comunale di Raccolta;
- b) mediante servizio porta a porta, su prenotazione.

Al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza, il soggetto gestore è tenuto ad attivare un numero verde per il servizio di ritiro degli ingombranti e per l'informazione all'utenza. Su richiesta dell'interessato il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio su chiamata. In questo caso sarà compito dell'utenza l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dal gestore stesso, purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei pericoli. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.

I RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come individuati dall'allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) grandi elettrodomestici;
- 2) piccoli elettrodomestici;
- 3) apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- 4) apparecchiature di consumo;
- 5) apparecchiature di illuminazione;
- 6) strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- 7) giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- 8) dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
- 9) strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 10) distributori automatici.

In riferimento al sistema di raccolta separato del Rifiuto Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) 01/01/2008, in recepimento della Direttiva CEE 96/2002, tali apparecchiature ad esaurimento della loro durata operativa, possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti

presso il Centro Comunale di Raccolta nella misura indicata nell'art. 29. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura del centro di raccolta, avendo cura di evitare che il bene possa produrre sgocciolamento di liquidi nelle operazioni di consegna.

È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente al C.C.R.

Su richiesta specifica dell'utente, anche i RAEE potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.

I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici, rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art. 3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici", se ricompresi nei limiti quantitativi dei criteri di assimilazione di cui all'art. 7; essi possono essere conferiti dalle utenze, nella misura stabilita dall'art. 29, esclusivamente presso il C.C.R., che si configura come "centro di raccolta comunale di RAEE" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 151/05.

I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti presso il C.C.R., salvo che l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento. In tale eventualità, anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i RAEE nel C.C.R. nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti, ma sarà obbligo del soggetto gestore tenere separati tali flussi da quelli catalogati come urbani o ad essi assimilati.

Art. 27 - Raccolta degli oli vegetali esausti

Gli olii vegetali (es.: residui di frittura), saranno raccolti in contenitori aventi la capienza variabile di lt. 1-5 (bottiglie e bidoncini di plastica) riutilizzabili per il medesimo uso e conferiti presso i punti di raccolta all'uopo organizzati da chi ne cura il ritiro. I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero. L'olio vegetale esausto può essere conferito direttamente dall'utente presso il purché il conferimento sia effettuato con i contenitori forniti dall'amministrazione comunale e trasferiti negli apposite contenitori stradali posizionati dall'ente gestore o presso centro comunale di raccolta C.C.R.

Art. 28 – Raccolta indumenti, scarpe e accessori usati

Tale frazione di rifiuto è costituita in particolare da:

- Vestiario di ogni genere, sia per adulti che per bambini;
- Biancheria per la casa;
- Coperte;
- Tendaggi;
- Calzature;
- Cinture, borse e accessori per l'abbigliamento.

Il tutto deve essere in buone condizioni per essere riutilizzato dalle persone.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad individuare un operatore specializzato nel settore della gestione del rifiuto degli indumenti, scarpe e accessori usati che nell'ambito del territorio comunale presti a titolo gratuito il servizio di raccolta di tale frazione di rifiuto.

Il servizio sarà effettuato mediante appositi contenitori messi a disposizione dall'operatore in comodato d'uso, secondo le indicazioni contenute nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra le parti.

Tale tipologia di rifiuti può essere conferita direttamente dall'utente presso il C.C.R., nelle modalità stabilite dall'art. 29 del presente regolamento.

Art. 29 - Conferimento di rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta /Isola Ecologica Mobile

Presso il C.C.R., per il quale si rimanda allo specifico regolamento di gestione, possono essere conferiti dalle utenze domestiche e non, in forma differenziata e nella misura indicata nei commi seguenti.

I soggetti autorizzati al conferimento sono le persone fisiche o giuridiche iscritte a ruolo residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nel Comune di Scalea. Le **imprese (utenze non domestiche)** devono essere munite di apposito **formulario d'identificazione rifiuti**, redatto in quattro copie, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili o trenta litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro di Raccolta. Ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze non domestiche) devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio.

Gli utenti sono tenuti a presentare un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca la residenza.

L'operatore addetto al C.C.R. curerà la registrazione dei rifiuti in ingresso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

1. Il Centro Comunale di Raccolta di loc. Comunia è strutturato per ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica in quanto risponde ai requisiti tecnici di cui all'art.2 del D.M. 13/05/2009 e può **potenzialmente** ricevere solo i seguenti rifiuti:

- Ø *imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)*
- Ø *imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)*
- Ø *imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)*
- Ø *imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)*
- Ø *imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)*
- Ø *imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)*
- Ø *rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)*
- Ø *rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)*
- Ø *frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)*
- Ø *abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11)*
- Ø *tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21)*
- Ø *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (20 01 36)*
- Ø *oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)*
- Ø *vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 28)*
- Ø *detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30)*
- Ø *farmaci (codice Cer 20 01 32)*
- Ø *rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 38)*
- Ø *rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39)*
- Ø *rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40)*
- Ø *sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)*
- Ø *ingombranti (codice Cer 20 03 07)*
- Ø *cartucce toner esaurite (20 03 99)*
- Ø *rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e*

successive modifiche

- Ø *toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)*
- Ø *imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)*
- Ø *imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)*
- Ø *pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)*
- Ø *miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)*
- Ø *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)*
- Ø *batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)*
- Ø *rifiuti provenienti dalle pulizie dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 41)*
- Ø *Terre e roccia (codice Cer 20 02 02)*
- Ø *Altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03)*

2. Il **Gestore** del Centro e/o il Comune di Scalea con atto deliberativo di Giunta Comunale, in ragione di aspetti organizzativi, possono ridurre la tipologia dei rifiuti accoglibili di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Ogni contenitore/scarrabile collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzia le tipologie di rifiuto conferibili ed il relativo codice CER.

4. Conferimento inerti e RAEE :

- I materiali riconducibili a miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07) ed i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04) derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un **limite annuale per utenza pari a 2 metri cubi**, fermo restando quanto previsto all'art.3 comma b del presente Regolamento.
- Il Centro di Raccolta deve garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n.185 del 25 settembre 2007 ed adottare tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.
- E' facoltà del Gestore accogliere i RAEE provenienti dalla distribuzione commerciale organizzata e stabilire, per ragioni organizzative del Centro, modalità di conferimento specifiche.

Le modalità di conferimento sono riportate nello specifico regolamento di gestione del C.C.R.

In relazione alle diverse tipologie di rifiuti ammissibili si precisa quanto segue.

PER TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE è vietato il conferimento di:

1. rifiuti non rientranti nella tabella sopra riportata;
2. rifiuti secchi non differenziati e rifiuti umidi (biodegradabili da mense e cucine), che devono essere raccolti dal sistema "porta a porta";
3. carta catramata, manufatti contenenti amianto, pannelli in cartongesso, eternit, lana di roccia e di vetro, sacchi in plastica o carta, vasi in plastica, rubinetteria, tubi in plastica o metallo, cavi elettrici, stipiti ed altri rifiuti da demolizione, quantitativi di altri rifiuti in esubero rispetto ai limiti sopra

riportati;

4. pneumatici di qualsiasi provenienza;
5. rifiuti non preventivamente differenziati o indifferenziabili, tali rifiuti dovranno essere consegnati al C.C.R. divisi per tipologie omogenee già differenziate;
6. rifiuti speciali, quali quelli provenienti da attività di costruzione e demolizione (oltre i limiti riportati in tabella), rifiuti da cantiere, rifiuti dalla pratica agricola, pesticidi, anticrittogamici, compresi i relativi contenitori vuoti.

I rifiuti ingombranti costituiti da più materiali assemblati, per quanto possibile, devono essere preventivamente smontati e puliti a cura del conferitore e consegnati al C.C.R. già suddivisi per tipologie omogenee di materiale.

I conferitori, nel caso di rifiuti non ammessi e/o difformi dalle sopra riportate disposizioni regolamentari, dovranno prontamente allontanarsi dalla struttura ed avviare tali rifiuti a recupero/smaltimento presso idonei impianti autorizzati.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di introdurre o modificare in qualunque momento le tipologie e le modalità di raccolta effettuate presso il C.C.R.

Per ogni abbandono di rifiuti all'esterno del C.C.R., ed in prossimità del suo ingresso, si attiverà la procedura prevista dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e, per quanto di competenza, sarà data notizia alle autorità preposte.

I quantitativi conferiti dalla singola utenza devono essere annotati in specifico registro nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e ss.mm.ii, con controfirma da parte dell'utenza.

Conferimento di rifiuti presso l'Isola Ecologica Mobile

Gli orari ed i punti di punti di stazionamento dell'isola saranno stabiliti da apposita ordinanza all'avvio del servizio e ad ogni variazione dello stesso.

L'utente, o persona appartenente al suo nucleo familiare, che intende conferire rifiuti all'Isola ecologica mobile deve qualificarsi tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione e dovrà dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

Per le utenze non domestiche, sempre previa esibizione di idonea documentazione attestante la propria ragione sociale, dovrà essere verificata la quantità dei rifiuti in via di conferimento (non superiore ai 15 chilogrammi) affinché vi sia corrispondenza con quelle indicate nel regolamento comunale e sia conforme alle norme attualmente vigenti in materia di trasporto dei rifiuti.

I rifiuti dovranno essere scaricati direttamente negli apposite contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dal Responsabile nel rispetto del presente regolamento.

Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori

Art. 30 - Trasporto dei rifiuti

Fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali ambito della raccolta, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 31 - Particolari categorie di rifiuti

1. Veicoli a motore

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del decreto legislativo 152/2006 "Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del suddetto Decreto. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai predetti centri, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

I veicoli a motore o i rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

2. Rifiuti dell'attività edilizia

Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nel centro di raccolta, secondo quanto indicato nell'art. 29.

3. Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono classificati urbani dall'art. 184, comma 2 lettera f), del D.Lgs 152/06.

Inoltre l'art. 2 del D.M. 254/2003 raggruppa nelle seguenti categorie i rifiuti urbani cimiteriali:

- a) **rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale**, quali i fiori secchi, il verde (anche proveniente dalla manutenzione delle aree verdi interne), le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse; tali rifiuti devono essere raccolti tramite i contenitori dei rifiuti solidi urbani sistemati nei pressi dell'ingresso al cimitero;
- b) **rifiuti da esumazione ed estumulazione**, quali parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- c) **rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali**, quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, a cura e spese del soggetto gestore del servizio (nei limiti previsti dal C.S.A. e nell'Offerta Tecnica), in base alle prescrizioni dettate dal Legislatore all'art. 4 del D.M. 254/2003; per la raccolta ed il trasporto vanno impiegati appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione, è consentito in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, se necessario per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.M. 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.M. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, a cura e spese del soggetto gestore del servizio.

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, di cui all'articolo 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.M. 254/2003, possono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.M. 254/2003.

4. Conferimenti, raccolta dei rifiuti provenienti da specie animali e carcasse di animali

1. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire al Comune la spesa sostenuta per la pulizia.
3. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali, sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.
4. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
5. Il Comune provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente. In particolari casi dovrà essere richiesto intervento di altra ditta specializzata. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

Art. 32 - Pesata dei rifiuti urbani

La pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata prima del trasporto fuori dal territorio Comunale, all'interno del Centro Comunale di Raccolta, opportunamente dotata di

pesa.

In ogni caso, la pesata sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione (uffici tecnici competenti) copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destinazione).

Art. 33 - Sospensione dei servizi di raccolta

I servizi di raccolta di norma non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo o recuperato secondo le disposizioni dell'Amministrazione.

Art. 34 - Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

TITOLO III – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO E ALTRI SERVIZI IGIENE URBANA

Art. 35 - Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Art. 36 - Spazzamento

Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia di strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.

La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati secondo le cadenze indicate nel Contratto di servizio e allegati tecnici.

Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione e comunicate al soggetto gestore.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni in atmosfera e sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rispettare i limiti previsti dalle norme sul rumore, l'Amministrazione disporrà, con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. In particolare il soggetto gestore deve effettuare la raccolta di piccole quantità di rifiuti depositate su strade, marciapiedi e percorsi pedonali (nelle modalità previste da Contratto tra le parti), in particolar modo in corrispondenza dei cestini portarifiuti, in modo da garantire al territorio un aspetto costantemente pulito e curato.

Deve inoltre effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate, rinvenute durante l'attività di spazzamento, avendo cura di dotare gli addetti al servizio di dispositivi di protezione individuali, idonei allo scopo; le siringhe raccolte devono essere avviate allo smaltimento secondo le norme previste dal DPR 254/2003 ed i relativi oneri connessi con la raccolta e lo smaltimento sono a carico del soggetto gestore.

Nelle strade ove si esegue lo spazzamento meccanizzato deve essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso deve essere posizionata almeno 48 ore prima degli interventi programmati.

I residui dello spazzamento stradale devono essere avviati a trattamento/smaltimento in modo separato dai rifiuti urbani misti, attribuendo l'apposita codifica CER.

Art. 37 - Spurgo delle caditoie stradali

Il servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali è riferito alle operazioni necessarie per rendere le stesse caditoie efficienti, funzionali e garantirne il corretto funzionamento e il regolare deflusso delle acque meteoriche. In particolare si dovrà provvedere (per es. mediante aspirazione forzata o sistemi analoghi) alla rimozione da foglie, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

Il servizio comprensivo di trasporto e smaltimento del materiale di risulta, a totale carico del Servizio pubblico, dovrà essere effettuato con le cadenze indicate nel contratto di servizio e allegati tecnici. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione e comunicate al soggetto gestore.

Nelle strade ove si esegue la pulizia delle caditoie stradali deve essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; nel secondo caso deve essere posizionata almeno 48 ore prima degli interventi programmati.

Dell'avvio del servizio dovrà essere data preventiva comunicazione al responsabile del servizio.

Art. 38 – Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono stati installati cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni.

E' vietato utilizzare i cestini gettacarte distribuiti sul territorio per il conferimento dei rifiuti che per quantità e volume ne impediscano la fruibilità all'utenza. È altresì fatto divieto agli abitanti del Comune (o del territorio oggetto della raccolta) ed alle persone transanti nel territorio comunale di gettare rifiuti nel suolo pubblico o nelle aree private di consolidato utilizzo pubblico del territorio comunale; per i rifiuti di piccole dimensioni è fatto obbligo dell'utilizzo dei cestini stradali all'uopo predisposti, mentre per gli altri rifiuti è fatto obbligo del conferimento secondo le modalità specificate nel Titolo II del presente Regolamento.

L'operazione di svuotamento e sostituzione dei sacchetti è a carico dell'appaltatore secondo le modalità di esecuzione, frequenza e copertura dell'area comunale, stabilita nel contratto di servizio per le single frazioni merceologiche.

Lo svuotamento dei cestini e la sostituzione dei relativi sacchi, dovrà comunque avvenire ogni qualvolta gli stessi risultino con grado di riempimento superiore al 70% della capienza.

La società incaricata dello svuotamento e/o dello spazzamento dovrà fornire la manutenzione, l'integrazione e la sostituzione dei cestini stessi su richiesta del Comune ed a carico della Società.

È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi e simili.

Art. 39 - Pulizia delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli

I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché aree scoperte e i terreni non edificati non di uso pubblico, i terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono anche conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo dovranno predisporre delle opportune recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie, al fine di impedire l'accesso ad estranei per l'abbandono di rifiuti e onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la

manutenzione e il corretto stato di efficienza.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del competente organo comunale alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Nel caso in cui gli interessati non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il gestore del servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Quanto previsto ai commi precedenti, comprende anche le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile e nell'art. 29 del Codice della Strada.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di erbacce diventasse pregiudizievole per l'igiene e la sicurezza pubblica, il Sindaco e/o dirigente competente ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un fissato termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Art. 40 – Pulizia spiagge e arenili

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle spiagge e degli arenili, sono installati appositi cestini per rifiuti prodotti dai bagnanti. Nelle spiagge è vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto.

I bagnanti potranno anche conferire i rifiuti prodotti, presso l'isola ecologica mobile che effettuerà il servizio in determinate fasce orarie.

Per la pulizia delle spiagge è consentito esclusivamente l'utilizzo di apposita attrezzatura che non modifichi lo stato dei luoghi e non alteri il normale piano e le quote dei profili naturali dell'arenile.

Sono comunque consentiti modesti spostamenti di sabbia, nello stesso ambito, al fine della migliore sistemazione degli arenili per consentire il migliore uso ai bagnanti.

L'individuazione degli spazi di spiaggia ove è possibile introdurre animali è rimessa alla Giunta Comunale, previa istruttoria da parte degli Uffici Comunali competenti.

Successivamente a tale individuazione è vietata l'introduzione di animali in spiaggia al di fuori degli spazi individuati dalla Giunta Comunale ai sensi del comma precedente.

Art. 41 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, devono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolarne la raccolta secondo le modalità impartite dal Comune in accordo con il soggetto gestore. Per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti la ditta appaltatrice, prima dell'inizio delle attività dovrà posizionare, in aree adiacenti alla zona di svolgimento di ciascun mercato, un numero di contenitori adeguato per numero e capacità.

Il servizio sarà effettuato alla chiusura dei mercati; la ditta appaltatrice ha l'obbligo di procedere allo spazzamento (meccanico o manuale) delle aree interessate e all'allontanamento dei rifiuti raccolti.

Art. 42 – Pulizia di aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, lidi e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi, con le modalità previste dal presente Regolamento e della specifica ordinanza/determinazione di disciplina e calendarizzazione della raccolta, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato e che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività, spazzando e raccogliendo i rifiuti, anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento ed alle ulteriori prescrizioni derivanti dal servizio di Igiene Urbana da eseguirsi a cura del soggetto Gestore.

Art. 43 - Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dal soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 44 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del Comune, congiuntamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Gli Enti Pubblici, e Associazioni, i Circoli, i Partiti e/Movimenti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie

autorizzazioni agli uffici comunali predisposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il soggetto gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

Art. 45 - Imbrattamento delle aree pubbliche

E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.

Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.

Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; i conduttori degli animali sono obbligati ad essere dotati di mezzi e/o attrezzature idonee alla raccolta delle deiezioni e sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.

Chiunque somministra cibo agli animali che vivono in libertà (cani e gatti randagi), è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico eventuali avanzi e contenitori di cibo non appena gli animali si sono alimentati.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle vie e delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 46 - Volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è fatto divieto in tutto il territorio Comunale a tutte le aziende o privati cittadini di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e/o su pali e sostegni dei soggetti gestori di linee di pubblici servizi collocati su area pubblica, sui pali della segnaletica strada, sui muri delle abitazioni private, su edifici pubblici e monumenti o comunque su strutture murali – ove non regolarmente autorizzati. E' vietata inoltre la dispersione di volantini e altro materiale pubblicitario al di fuori delle proprietà private, compreso il materiale elettorale, e la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta. È consentita esclusivamente la distribuzione di volantini mediante consegna a domicilio.

Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per comprovati motivi di interesse pubblico.

E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 47 – Attivazione di servizi vari e aggiuntivi

Attivazione di servizi vari ed aggiuntivi Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici e il diserbo periodico dei cigli delle strade e marciapiedi, mediante estirpazione c/o spandimento di diserbanti chimici ecosostenibili la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante. Per quanto non previsto dai capitolati d'appalto, per l'attivazione del servizio di cui al comma precedente e di altri servizi aggiuntivi il Comune, provvede ad attivare apposite gare d'appalto contestualmente o anche successivamente all'espletamento dell'appalto relativo ai servizi fondamentali.

Art. 48 – Obblighi dei frontisti delle strade in caso di depositi temporanei

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare ogni deposito di rifiuti e/o inerti da lui prodotto dai marciapiedi prospicienti il fabbricato, nonché abbattere eventuali parti pericolanti pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni, e provvedere allo smaltimento dei piccoli quantitativi presso l'isola ecologica.

Art. 49 - Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare, anche con l'ausilio di telecamere o altra tecnologia visiva o fotografica, il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 50 - Ordinanze contingibili e urgenti

In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tali ordinanze possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi.

Art. 51 - Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, di cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio e/o con il Comune. Il gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente all'Amministrazione l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo.

La convenzione deve contenere:

- il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
- la durata della convenzione;
- la tipologia dei rifiuti raccolti e le modalità di raccolta;
- i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia;
- l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione delle tipologie e quantità di rifiuti raccolti.

Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente dai legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio di competenza dell'Amministrazione. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie. In particolare, nell'espletare il proprio servizio, i soggetti citati dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.

Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.

TITOLO IV – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI

Art. 52 - Divieti

Sono vietati:

1. La cernita, il rovistamento e recupero non autorizzato dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
2. L'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal Comune;
3. L'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti
4. Errato auto trattamento dell'organico (compostiera);
5. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;
6. Il conferimento di frazioni di rifiuto per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori/sacchetti diversi per i quali sono stati predisposti, o in contenitori/sacchetti per i rifiuti urbani indifferenziati;
7. Il conferimento di rifiuti misti indifferenziati nei circuiti di raccolta dei rifiuti differenziati;
8. Il conferimento della frazione organica in sacchetti non biodegradabili;
9. Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile in buste nere non semitrasparenti (viceversa al fine di garantire la tutela della privacy sarà consentito l'utilizzo dei sacchi neri qualora il sacco sia in esubero rispetto ai rifiuti già riposti all'interno degli appositi contenitori);
10. Il confezionamento della carta in sacchi di plastica e/o di altro materiale non compostabile;
11. Il conferimento improprio di pile e batterie nel circuito dei rifiuti indifferenziati;
12. Il conferimento improprio dei medicinali scaduti e/o non utilizzati nel circuito dei rifiuti indifferenziati;
13. Il conferimento improprio dei contenitori etichettati T o F o Xi nel circuito dei rifiuti indifferenziati;
14. Conferimento di imballaggi cartacei da parte di utenze specifiche non piegati, non a bordo strada ed in orari e giorni diversi da quelli stabiliti dal Comune;
15. L'omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti all'interno dell'area di pertinenza dell'utenza non domestica o all'interno dell'abitazione, dopo l'avvenuto servizio di raccolta;
16. La manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
17. L'abbandono indiscriminato dei rifiuti;
18. L'abbandono dei rifiuti anche temporaneo in aree prospicienti l'abitazione;
19. L'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori (lasciando il contenitore relativo vuoto);
20. E' fatto divieto di esporre i contenitori per la raccolta su suolo pubblico, lontano dall'accesso all'abitazione/attività, se non preventivamente autorizzato dal Settore Tecnico comunale;
21. Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
22. Il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
23. Il conferimento nei contenitori di raccolta di rifiuti liquidi, nonché di materiali ardenti o tali da

- danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
24. L'inserimento nei contenitori o nei sacchetti di rifiuti che possano causare lesioni
 25. L'omessa pulizia delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli, secondo quanto stabilito dall'art. 39 del presente Regolamento;
 26. L'omessa pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, anche temporaneamente, mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico;
 27. L'omessa pulizia delle aree interessate da manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti;
 28. L'omessa pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico;
 29. L'imbrattamento del suolo pubblico, con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto nei cestini gettacarte;
 30. L'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali del suolo pubblico o ad uso pubblico;
 31. La mancata dotazione delle attrezzature idonee alla raccolta delle deiezioni, durante la conduzione degli animali da affezione;
 32. L'omessa rimozione dal suolo pubblico di residui e contenitori di cibo usati per far consumare il pasto agli animali (cani e gatti) che vivono in libertà;
 33. Il conferimento al servizio di raccolta di carogne o carcasse di animali morti;
 34. La combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 35. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 36. Il danneggiamento delle strutture adibite al servizio pubblico di raccolta;
 37. L'utilizzo dei cestini gettacarte in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 38 del presente regolamento;
 38. L'introduzione di qualsiasi materiale nei pozzetti stradali e caditoie delle acque meteoriche;
 39. Il deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 40. La dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private (non a domicilio);
 41. Versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori;
 42. Conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale;
 43. Presso il C.C.R.: abbandono di rifiuti all'esterno del centro;
 44. Presso il C.C.R.: il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 45. Presso il C.C.R.: il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
 46. Presso il C.C.R.: la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 47. Presso il C.C.R.: il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 48. Presso il C.C.R.: il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo del centro
 49. Mancato adempimento nei modi e nei tempi previsti dall'art. 15 del presente Regolamento relativo al Conferimento dei rifiuti derivanti da attività commerciali e pubblici esercizi;

Art. 53 - Controlli

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Locale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine o di altri organismi specificamente individuati.

Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

Art. 54 - Sanzioni

Alle violazioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs 152/2006 o da altre norme specifiche in materia, e per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge statale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3 e modificato dall'art. 1 quater, comma 5, della L. 20.05.2003, n. 116, che, ai sensi delle norme stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689, prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

Numero d'ordine	Violazione	Sanzione Minimo e massimo
01	La cernita, il rovistamento e recupero non autorizzato dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
02	L'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal Comune	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
03	L'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
04	Errato auto trattamento dell'organico (compostiera)	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
05	Il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
06	Il conferimento di frazioni di rifiuto per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori/sacchetti diversi per i quali sono stati predisposti, o in contenitori/sacchetti per i rifiuti urbani indifferenziati	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
07	Il conferimento di rifiuti misti indifferenziati nei circuiti di raccolta dei rifiuti differenziati	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
08	Il conferimento della frazione organica in sacchetti non biodegradabili	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
09	Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile in buste nere non semitrasparenti (viceversa al fine di garantire la tutela della privacy sarà consentito l'utilizzo dei sacchi neri qualora lo stesso sia in esubero rispetto ai rifiuti già riposti all'interno degli appositi contenitori)	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
10	Il confezionamento della carta in sacchi di plastica e/o di altro materiale non compostabile	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

Numero d'ordine	Violazione	Sanzione Minimo e massimo
11	Il conferimento improprio di pile e batterie nel circuito dei rifiuti indifferenziati	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
12	Il conferimento improprio dei medicinali scaduti e/o non utilizzati nel circuito dei rifiuti indifferenziati	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
13	Il conferimento improprio dei contenitori etichettati T o F o Xi nel circuito dei rifiuti indifferenziati	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
14	Conferimento di imballaggi cartacei da parte di utenze specifiche non piegati, non a bordo strada ed in orari e giorni diversi da quelli stabiliti dal Comune	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
15	L'omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti all'interno dell'area di pertinenza dell'utenza non domestica o all'interno dell'abitazione, dopo l'avvenuto servizio di raccolta;	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
16	La manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
17	L'abbandono indiscriminato dei rifiuti	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
18	L'abbandono dei rifiuti anche temporaneo in aree prospicienti l'abitazione	€ 25,00 - € 250,00 (P.R.M. € 50,00)
19	L'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori (lasciando il contenitore relativo vuoto)	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
20	Esposizione dei contenitori per la raccolta su suolo pubblico, lontano dall'accesso all'abitazione/attività, se non preventivamente autorizzato dal Settore Tecnico-Ambiente comunale	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
21	Intralcio o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
22	Il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
23	Il conferimento nei contenitori di raccolta di rifiuti liquidi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
24	L'inserimento nei contenitori o nei sacchetti di rifiuti che possano causare lesioni	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
25	L'omessa pulizia delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli, secondo quanto stabilito dall'art. 39 del presente Regolamento;	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 500,00)
26	L'omessa pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie, anche temporaneamente, mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
27	L'omessa pulizia delle aree interessate da manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
28	L'omessa pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

Numero d'ordine	Violazione	Sanzione Minimo e massimo
29	L'imbrattamento del suolo pubblico, con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto nei cestini gettacarte	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
30	L'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali del suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
31	La mancata dotazione delle attrezzature idonee alla raccolta delle deiezioni, durante la conduzione degli animali da affezione	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
32	L'omessa rimozione dal suolo pubblico di residui e contenitori di cibo usati per far consumare il pasto agli animali (cani e gatti) che vivono in libertà.	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
33	Il conferimento al servizio di raccolta di carogne o carcasse di animali morti	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
34	La combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
35	Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
36	Il danneggiamento delle strutture adibite al servizio pubblico di raccolta	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
37	L'utilizzo dei cestini gettacarte in maniera difforme da quanto previsto dall'art. 38 del presente regolamento	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
38	L'introduzione di qualsiasi materiale nei pozzetti stradali e caditoie delle acque meteoriche	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
39	Il deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
40	La dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private (non a domicilio)	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 50,00)
41	Versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
42	Conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
43	Presso il C.C.R.: abbandono di rifiuti all'esterno del centro	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
44	Presso il C.C.R.: il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
45	Presso il C.C.R.: il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
46	Presso il C.C.R.: la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
47	Presso il C.C.R.: il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
48	Presso il C.C.R.: il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo del centro	€ 25,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)
49	Mancato adempimento nei modi e nei tempi previsti dall'art. 15 del presente Regolamento relativo al Conferimento dei rifiuti derivanti da attività commerciali e pubblici esercizi	€ 50,00 - € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
IGIENE URBANA E AMBIENTALE**

Numero d'ordine	Violazione	Sanzione Minimo e massimo
50	Conferimento di rifiuti condominiali in modo inappropriato per inserimento in contenitori a diversa destinazione o per rifiuti non adeguatamente confezionati	€ 100,00 - € 500,00 (P.M.R. € 167,00) Sanzione comminata al Condominio

P.M.R. (Pagamento in misura ridotta):

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.,

2. Le misure ridotte riportate in tabella all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, sono stabilite in deroga alle disposizioni del primo comma.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 55 - Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 56 - Danni e risarcimenti

In caso di danni provocati dall'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili individuati.

Articolo 57 - Modifiche al regolamento

Il presente regolamento e i relativi Allegati potranno essere aggiornati dal consiglio Comunale, sentito il Servizio preposto ed il Gestore del servizio, in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 58 - Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Ogni precedente disposizione regolamentare in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.